



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Registro Generale n. 20

ORDINANZA DEL SINDACO N. 9 DEL 04-06-2019

Oggetto: OBBLIGO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE DEI CORSI D'ACQUA A CARICO DEGLI UTENTI E DEI PROPRIETARI FRONTISTI

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di giugno,

IL SINDACO

Ritenuto opportuno richiamare l'obbligo esistente, ai sensi delle leggi e delle norme regolamentari vigenti, a carico dei proprietari frontisti di fossi, scoli e corsi d'acqua in genere, all'adozione di tutte le misure possibili per agevolare il regolare deflusso della acque, mediante la realizzazione o ricostruzione di adeguati invasi atti a recepire direttamente l'acqua proveniente dalle precipitazioni atmosferiche;

Verificate le mutate mutazioni climatiche che si stanno perpetrando negli ultimi anni, che si manifestano nell'ambito del nostro territorio comunale attraverso periodi di siccità alternati ad eventi atmosferici intensi e copiosi e di breve durata, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo;

Rilevata inoltre l'assoluta esigenza di evitare che le strade e le aree pubbliche e private in genere possano essere interessate da fenomeni di allagamenti;

Ritenuta opportuna l'adozione dei provvedimenti del caso, atti ad impedire il verificarsi di situazioni e/o circostanze che possano arrecare pregiudizio all'integrità, stabilità e sicurezza dell'ambiente e del territorio comunale, nonché alla sicurezza ed alla pubblica incolumità dei cittadini, in caso di eventi atmosferici di particolare intensità

Richiamati:

- L'art. 4 del Regolamento comunale per la manutenzione e conservazione dei fossi di proprietà privata o mista del territorio comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 21 dicembre 2019;

Ordinanza del Sindaco n.9 del 04-06-2019 COMUNE DI SAREGO

- Il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Il D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, e s. m.i.
- La Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

Rilevata l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, a tutti i Proprietari dei terreni situati nel territorio del Comune di Sarego, compresi quelli confinanti con strade regionali, provinciali, comunali e vicinali, a qualsiasi uso destinato ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori dello stesso dovranno, immediatamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza:

- a ri-affossare gli appezzamenti (qualora privi di altri sistemi di allontanamento delle acque, es. drenaggio sotterraneo) al fine di garantire una sufficiente capacità idraulica atta ad evitare, nel caso di forti acquazzoni e/o di eventi meteorici intensi, sversamenti di acqua e fango sulle strade regionali, provinciali, comunali e vicinali;
- a mettere in atto ogni accorgimento utile alla limitazione dell'erosione del suolo, in particolare garantendo la preservazione di un'adeguata copertura erbosa;
- a provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- a provvedere al taglio di rami ed alla potatura delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada nonché di quelle che comunque possano causare situazioni di degrado e di pericolo o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- ad allontanare e smaltire immediatamente il materiale di risulta derivante dalle suddette operazioni in luogo idoneo al suo recepimento.

AVVERTE

Che il Comune provvederà, ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine di cui sopra:

- All'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art. 70 comma 2 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.);
- All'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 , ai sensi dell'art. 7 bis del decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

- come previsto dall'art.9 del Regolamento comunale per la manutenzione e conservazione dei fossi di proprietà privata o mista del territorio comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 21 dicembre 2019, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali;
- Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione

DISPONE

L'invio della presente ordinanza a:

- Corpo intercomunale di Polizia Locale di Lonigo;
- Carabinieri - Stazione di Lonigo;
- Carabinieri Forestali – Stazione di Lonigo;
- Provincia di Vicenza – Polizia Provinciale;
- Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune di Sarego;
- Consorzio di Bonifica Pianura Alta Pianura Veneta;
- Associazioni di Categoria.;

La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

La diffusione nei luoghi pubblici e pubblicazione sul sito Web del Comune.

IL SINDACO
CASTIGLION ROBERTO

(firmato digitalmente)